



COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 70 del 28/04/2021

OGGETTO: URBANISTICA - RESTITUZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Aprile alle ore 09:12 nella sede municipale – Sala Stucchi, si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO		PRESENTI	ASSENTI
RUCCO FRANCESCO	SINDACO	P	
CELEBRON MATTEO	VICESINDACO	P	
ALBIERO ROBERTA	ASSESSORE	P	
GIOVINE SILVIO	ASSESSORE	P	
IERARDI MATTIA	ASSESSORE	P	
PORELLI VALERIA	ASSESSORE	P	
SIOTTO SIMONA	ASSESSORE	P	
TOLIO CRISTINA	ASSESSORE	P	
TOSETTO MATTEO	ASSESSORE	P	
ZOCCA MARCO	ASSESSORE	P	

Presenti: 10 - Assenti: 0

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.

E' presente il Direttore generale, dott. Gabriele Verza.

Presiede il Sindaco Francesco Rucco.

La Giunta Comunale

udita la relazione del Sindaco Francesco Rucco:

“Con provvedimento del Consiglio Comunale n. 16 del 4 marzo 2021 è stata approvata la variante parziale al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza, efficace dal 2.4.2021.

Tale provvedimento nasce a seguito dell’entrata in vigore, in data 24 giugno 2017, della legge regionale del 6 giugno 2017, n. 14 – *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23.4.2004 n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio* – legge intesa a promuovere un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica finalizzato al recupero e alla riqualificazione delle aree urbanizzate e la riduzione progressiva del consumo di suolo non urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzeramento di nuovo consumo entro il 2050.

Va rilevato che il Comune di Vicenza, nelle more dell’approvazione del provvedimento di Giunta Regionale Veneto previsto dall’art. 4 comma 2 sopra citato, con provvedimento consiliare n. 10 del 15 marzo 2018 ha adottato la *“variante parziale al Piano degli Interventi per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza”*, poiché, ai sensi dell’art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004, decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano degli Interventi (PI), approvato con delibera consiliare n.10 del 07 febbraio 2013 - efficace dal 23 marzo 2013 – sarebbero decadute le *“previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34.”*.

Successivamente la Regione Veneto, con D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018, ha approvato il provvedimento di *“Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14”* e, successivamente, con Decreto n. 191 del 20 novembre 2018 del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, ha stabilito per il Comune di Vicenza il nuovo limite alla trasformabilità di suolo naturale e seminaturale pari a 48,45 ettari.

In ottemperanza all’art.13, comma 10 e all’art. 14 della L.R. 14/2017, con provvedimento consiliare n. 21 del 28 maggio 2019, il Comune di Vicenza ha approvato la Variante al PAT di recepimento dei nuovi limiti alla trasformabilità.

Nella seduta del Consiglio Comunale del 15.10.2020 è stato presentato il Documento del Sindaco, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, per la formazione del nuovo Piano degli interventi. Il documento ha fissato gli obiettivi programmatici della pianificazione urbanistica dell’Amministrazione nonché definito il processo pianificatorio per l’attuazione di tali obiettivi.

Il documento, nello specifico, ha dettato le direttive in merito all’approvazione della variante per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza di cui sopra, in riferimento al mutato quadro normativo regionale e alle priorità dell’Amministrazione, e gli indirizzi urbanistici volti al riuso, al rispetto ambientale, alla qualità edilizia, al risparmio di consumo di suolo e alla valorizzazione del territorio rurale.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

In linea con i contenuti della citata L.R.14/2017 nonché con le direttive strategiche del documento del Sindaco successive all'adozione della Variante parziale al PI per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza, l'Amministrazione Comunale ha proceduto, con il provvedimento di Consiglio Comunale n. 16 del 4.3.2021, all'approvazione parziale della variante adottata stralciando dal provvedimento di approvazione le previsioni di trasformazione che comportano consumo di suolo naturale e seminaturale ricadenti all'esterno degli "ambiti di urbanizzazione consolidata" (AUC) individuati nell'Elaborato 5 del PAT.

Con il citato provvedimento – C.C. n. 16 del 4.3.2021 – pertanto, non è stata approvata la conferma delle seguenti aree di trasformazione ed espansione che comportano consumo di suolo, trattandosi di previsioni edificatorie decadute ricadenti all'esterno degli "ambiti di urbanizzazione consolidata" (AUC) individuati nell'Elaborato 5 del PAT:

- C1 - Anconetta
- C2 - Anconetta
- C21 – Debba
- C34 – Laghetto
- C41 – Biron di Sotto
- D10 – Roggia Caveggiara - Vicenza Est
- Accordo n. 1 – Tonello
- Accordo n. 4 - Una piazza per Saviabona

Vista la relazione predisposta dal Servizio Urbanistica avente ad oggetto la restituzione di istanze di Piani Urbanistici Attuativi, già presentati, non conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, denominata "Allegato A".

Preso atto che risultano non conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti le seguenti istanze di PUA agli atti del Servizio Urbanistica:

- C1 – Anconetta - presentato in data 29 novembre 2017 (PG n. 162611/2017) integrato il 6 dicembre 2017 (PG n. 167655, 167657, 167659 del 7 dicembre 2017) e il 12 dicembre 2017 (PG n. 170172/2017).
- C2 – Anconetta - presentato in data 29 novembre 2017 (PG n. 162611/2017) integrato il 6 dicembre 2017 (PG n. 167655, 167657, 167659 del 7 dicembre 2017) e il 12 dicembre 2017 (PG n. 170172/2017).
- C21 – Debba - presentato in data 9 aprile 2018 (PG 52691/2018), poi integrato in data 30.4.2018 (PG 64603/2018).
- D10 – Roggia Caveggiara - Vicenza Est - presentato in data 29 ottobre 2014 (PG n. 84823/2014).

· PUA - Una piazza per Saviabona - presentato in data 28.2.2020 PG n. 3386/2020 in esecuzione della “convenzione per l’attuazione degli interventi previsti negli accordi ex art. 6 della L.23/04/2004 n.11,” sottoscritta il 3.10.2013.

Rilevato che :

- Le previsioni di espansione non approvate, C1 e C2 di Anconetta, C21 Debba, D10 – Roggia Caveggiara - Vicenza Est, si considerano decadute alla data del 23 marzo 2018, data di scadenza del primo Piano degli Interventi e pertanto si intendono *aree non pianificate*, soggette alle disposizioni dell’art. 33 della L.R.11/2004.
- In riferimento all’Accordo n. 4 - Una piazza per Saviabona, assume efficacia la disciplina urbanistica già prevista dal PI e cioè “*ZTO E – Zona rurale ambientale*”, soggetta alle disposizioni di cui all’art.40 delle N.T.O. del P.I. vigente.

Dato atto altresì che trattasi di istanze di PUA in riferimento alle quali l’Amministrazione ha comunicato ai richiedenti, con specifiche note, che i termini di cui all’art. 20 comma 1 della L.R. 11/04 erano sospesi/improcedibili in attesa di adeguamento ai pareri pervenuti o ai rilievi indicati dal Servizio competente, o all’adeguamento della strumentazione urbanistica (P.I.) alla Legge Regionale sul consumo di suolo o alla conclusione di altri procedimenti.

Visto l’art.20 comma 1 della L.R. 11/2004 che prevede “*la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, indicando le ragioni della non conformità*”;

Vista la L.R. 23 aprile 2004 n.11 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e il citato “Allegato A” formano parte integrante del presente dispositivo;

2. di disporre, per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell'art. 20 c. 1 della L.R. 11/2004, la restituzione delle seguenti istanze di Piani Urbanistici Attuativi, agli atti del Servizio Urbanistica:
 - C1 - Anconetta
 - C2 - Anconetta
 - C21 – Debba
 - D10 – Roggia Caveggiara - Vicenza Est
 - PUA - Una piazza per Saviabona;

3. di incaricare il Direttore del Servizio Urbanistica a comunicare il presente provvedimento alle parti interessate;
4. di dare atto che la restituzione delle proposte di Piano attuativo di cui al presente provvedimento, viste le motivazioni sopra riportate, assume carattere di atto con contenuto vincolato;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate né altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

La presente deliberazione, al fine di dare corso celermente alla conclusione dei procedimenti in parola, viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: URBANISTICA - RESTITUZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I.

il Sindaco

Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale

dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)